

## GIUSTIZIA E SENTENZE

## In breve



## PROCESSO

## La febbre non basta per l'assenza

Il certificato medico che genericamente attesta lo stato febbrile dell'imputato non basta a farlo considerare assente giustificato in udienza. La Corte di cassazione - con la sentenza 13553 depositata ieri, mette fuori gioco, come prova del legittimo impedimento, il certificato telematico del medico di famiglia, chiarendo che non sempre quello che va bene al datore di lavoro basta anche al giudice.

«L'assoluta impossibilità a comparire - si legge nella sentenza - necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia, sicché generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell'infermità e i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento». Il riferimento alla temperatura alterata (38,5), riportato dal medico di base, non è stato dunque sufficiente a far slittare l'udienza. (P.Mac.)

## MONZA

## Mediazione familiare forense

Oggi il presidente dell'Ordine degli avvocati di Monza, Francesca Sorbi, presenta il nuovo servizio di mediazione familiare forense. Verranno anche forniti i dati relativi al servizio di conciliazione forense e ai tentativi di comporre le liti civili e commerciali al di fuori delle aule di giustizia. Monza, ore 11.45, Fondazione Forense, piazza Carducci.

Giustizia civile. Prime proposte frutto della concertazione voluta

# Taglio liti, triplo

## Percorsi per favorire le intese - Avvocati

Giovanni Negri  
MILANO

Prende corpo un primo pacchetto di interventi sulla giustizia civile frutto della concertazione che il ministro Andrea Orlando ha voluto promuovere. Domani è in programma un nuovo confronto al ministero nel quale gli avvocati formalizzeranno le misure considerate prioritarie, ma intanto è emerso un consenso che coinvolge anche la magistratura, presente al tavolo con l'Anm, su alcuni punti.

A partire dall'innesto di tre istituti che si aggiungono a quelli attuali in tema di procedure alternative alla soluzione delle controversie. Il primo è rappresentato dalla possibilità per le parti, nelle cause pendenti in primo grado e in appello (escluse quelle di lavoro), con oggetto

di diritti disponibili, di presentare una richiesta per l'affidamento a un arbitro nominato tra gli avvocati dal presidente dell'ufficio giudiziario la soluzione della lite.

Spazio poi alla convenzione di negoziazione assistita, in base alla quale le parti affidano agli avvocati, senza andare in giudizio ed evitando altre forme di mediazione obbligatoria, il compito di cooperare per la soluzione. Allo stesso avvocato dovrebbe poi essere affidato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione. La convenzione che non può avere per oggetto diritti indisponibili produce l'improcedibilità delle domande giudiziali non urgenti.

L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituirà titolo esecutivo e per l'iscrizione

di ipoteca giudiziale. Agli avvocati è attribuito il potere di attestazione dell'autografia delle firme e, inoltre, di attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Si introduce poi un procedimento obbligatorio preliminare al contenzioso civile in alcune materie ad alta conflittualità, affidando la risoluzione della lite a un collegio di avvocati conciliatori le cui determinazioni, dotate di efficacia esecutiva, saranno opponibili sotto ogni profilo davanti al giudice competente. Il servizio sarà reso dagli avvocati gratuitamente. Le parti dovranno quindi fare ricorso al presidente del tribunale per la nomina del collegio cui sarà affidata la decisione sulla base delle produzioni documentali.

Tar Brescia. Iscrizione a un anno successivo al primo per lo studente che ha dato

## Medicina, dall'estero si può byp

## IL MERITO



Guglielmo Saporito

Il Tar Brescia apre un varco nel numero chiuso per gli studenti (italiani) iscritti a Università straniere che chiedano il trasferimento a sedi nazionali (ordinanza 20 marzo 2014 n. 1066). Un iscritto in un ateneo della Repubblica Slovacca aveva chiesto a Brescia l'iscrizione attraverso trasferimento, con accesso a un anno successivo al primo di laurea in me-

dicina. Brescia opponeva che il ragazzo non aveva superato le prove d'accesso previste dalla legge 264/1999. Il provvedimento del Tar, pur non essendo definitivo (è un'ordinanza in via di urgenza, che verrà riesaminata a ottobre) ordina il riesame della vicenda secondo principi innovativi. Il giudice infatti parte dal presupposto che mancano disposizioni specifiche sul trasferimento. Richiama quindi norme del 1933 (articolo 147 Rd 1592) e del 1934 (articolo 12 Rd 1269), che subordinano il trasferimento solo alla prova della

conoscenza della lingua italiana e all'accertamento dell'effettivo valore degli studi già compiuti: in base a ciò si determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica e l'anno di corso cui i richiedenti si possono iscrivere. La legge 264/1999 sul numero chiuso resta comunque applicabile, nella parte in cui stabilisce limiti: ad esempio, per alcuni corsi di laurea - fra cui medicina - può essere una soglia di posti disponibili. Nel caso specifico, lo studente aveva chiesto il trasferimento per un posto vacante in anni successivi